



COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

(modificato con delibera della Commissione straordinaria (con i poteri del Consiglio)

n. 25 del 18 GIU. 2009

INDICE

- Art. 1 – Elezioni e durata in carica
- Art. 2 – Incompatibilità, decadenza e revoca
- Art. 3 – Indennità di carica
- Art. 4 – Organizzazione dell'ufficio
- Art. 5 - Sfera di esercizio delle funzioni
- Art. 6 – Tipologia degli interventi
- Art. 7 – Poteri esercitabili
- Art. 8 – Modalità per attivare il difensore civico
- Art. 9 – Procedure di intervento
- Art. 10 – Rapporti con il difensore civico
- Art. 11 – Relazioni alla Commissione Straordinaria
- Art. 12 – Entrata in vigore del regolamento

ART. 1

Elezioni e durata in carica

1. L'elezione e la durata del difensore civico sono disciplinate dallo Statuto comunale. Ogni riferimento ivi operato al Consiglio comunale è da intendersi alla Commissione straordinaria, fermo restando che per quanto riguarda le maggioranze qualificate ivi richieste, si applica il disposto degli articoli 144-145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.M. 28 luglio 1995, n. 523.
2. Il procedimento di scelta del difensore civico è avviato con pubblicazione, di avviso apposito, all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e su almeno un quotidiano locale. Gli aspiranti, in possesso dei requisiti, devono fare pervenire le proprie candidature, corredate di curriculum vitae e dell'eventuale documentazione a sostegno, entro la data indicata nell'avviso, che detta, altresì, la disciplina di dettaglio per lo svolgimento della procedura di selezione. La Commissione straordinaria, esaminate le domande e la relativa documentazione, previa verifica dei requisiti di onorabilità e di legalità, nomina il difensore civico fra i candidati. Dopo la nomina, il difensore civico presta giuramento.
3. Il difensore civico dura in carica due anni decorrenti dalla nomina e non è rieleggibile.
4. Il Comune può aderire a convenzioni fra enti diversi per l'esercizio associato delle funzioni del difensore civico, o anche avvalersi del difensore civico operante presso altri enti locali territoriali.

ART. 2

Incompatibilità, decadenza e revoca

1. Le ipotesi di incompatibilità, di decadenza e di revoca del difensore

civico sono disciplinate dallo Statuto comunale. Ogni riferimento ivi operato al Consiglio comunale è da intendersi alla Commissione straordinaria, fermo restando che per quanto riguarda le maggioranze qualificate ivi richieste, si applica il disposto degli articoli 144-145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.M. 28 luglio 1995, n. 523.

ART. 3

Indennità di carica

1. Al difensore civico spetta un'indennità pari ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) lorde mensili.

ART. 4

Organizzazione dell'ufficio

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri fissati dal C.C., con proprio atto, individua la sede, assegna mezzi ed attrezzature d'ufficio e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso e ne determina la dotazione organica.
2. l'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della stessa giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G.
3. Il personale assegnato è individuato nell'organo comunale in seno all'ufficio di presidenza del C.C. e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso.
4. l'Arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento contabile.

6. l'Ufficio del difensore civico è aperto al pubblico almeno tre volte a settimana per due ore.

ART. 5

Sfera di esercizio delle funzioni

1. Il difensore civico assicura il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione comunale segnalando le istanze e le esigenze della cittadinanza in relazione ai servizi pubblici locali e al funzionamento degli uffici comunali, evidenziando anche i casi di disservizio o di necessità di miglioramento del servizio.
2. Il difensore civico non può intervenire:
 - su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
 - su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi giurisdizionali competenti;
 - su atti e procedimenti sui quali siano esercitati i poteri speciali conferiti alla Commissione straordinaria ai sensi degli articoli 144-145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini del contenimento delle infiltrazioni e dei condizionamenti della criminalità organizzata sull'amministrazione comunale.
3. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia già stata investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 6

Tipologia degli interventi

1. il difensore civico fornisce la propria assistenza e consulenza ai cittadini preferibilmente attraverso atti informali, quali corrispondenza per le vie brevi con diversi uffici comunali interessati, nonché, nei casi più complessi, mediante relazioni indirizzate alla Commissione

straordinaria nelle quali si segnalano le istanze e le esigenze della cittadinanza o i casi di disservizio ovvero le necessità di miglioramento dei servizi pubblici locali. Su richiesta delle parti, il difensore civico può svolgere funzione di arbitro per la composizione stragiudiziale delle controversie, nonché intervenire nei procedimenti amministrativi nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale e dai regolamenti comunali.

ART. 7

Poteri esercitabili

1. Il difensore civico, ai sensi dell'art.54 dello Statuto comunale, può richiedere, senza formalità, e preferibilmente per le vie brevi e senza aggravio dei tempi e delle procedure, ai dirigenti, ai funzionari e ai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti nonché ogni altra notizia utile per l'espletamento della propria funzione, con il limite degli atti e dei procedimenti sui quali siano esercitati i poteri speciali conferiti alla Commissione straordinaria ai sensi degli articoli 144-145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai fini del contenimento delle infiltrazioni e dei condizionamenti della criminalità organizzata sull'amministrazione comunale.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, sotto sanzioni di legge.

ART. 8

Modalità per attivare il difensore civico

1. Il difensore civico può agire sia di propria iniziativa sia su esposti dei cittadini singoli o associati.
2. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune, di enti o aziende dipendenti, in caso di ritardo o irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono

chiedere l'intervento del difensore civico.

3. La richiesta di intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'amministrazione comunale né al difensore civico.
4. Il difensore civico provvede direttamente a comunicare l'eventuale non ammissibilità delle richieste.

ART. 9

Procedure di intervento

1. Il difensore civico sollecita gli uffici comunali alla definizione dei procedimenti interessati alle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza entro i termini di legge e di regolamento, dandone notizia alla Commissione straordinaria. In caso di perdurante inottemperanza o silenzio, ne dà notizia alla Commissione straordinaria, per gli adempimenti di competenza e per l'eventuale avvio dell'azione disciplinare.

ART. 10

Rapporti con il difensore civico

1. Il difensore civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del difensore civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 11

Relazione alla Commissione Straordinaria

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le funzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dalla Commissione straordinaria in apposita seduta.
2. Il difensore civico, qualora il biennio dovesse scadere nel corso dell'anno,

presenta al consiglio, quindici giorni prima della cessazione del suo mandato, anche una relazione riferita ai mesi dell'anno in corso durante i quali ha espletato il suo incarico.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione alla Commissione Straordinaria.

ART. 12

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento ed ogni sua modifica o integrazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dello Statuto comunale al compimento di un periodo di deposito, tramite affissione di avvio all'albo pretorio, presso la segreteria generale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il segretario generale appone in calce all'originale del regolamento la dichiarazione di entrata in vigore.